

CIRCOLARE N. 35/2025 DEL 4 APRILE 2025*OGGETTO***OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC PER GLI
AMMINISTRATORI***RIFERIMENTI NORMATIVI*

comma 860 dell'art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025)

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO D'IMPRESA

PEC

PEC AMMINISTRATORI

CODICE CLASSIFICAZIONE

30

050

000

*COLLEGAMENTI**REFERENTE STUDIO***dott. Gaetano FARRUGGIO***BRIEFING*

Il comma 860 dell'art. 1 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), apportando modifiche all'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche "agli amministratori di imprese costituite in forma societaria" l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – da iscrivere al Registro delle imprese, così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la nota 12.3.2025 n. 43836, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al nuovo obbligo, specificando che l'indirizzo PEC degli amministratori va comunicato entro il 30.6.2025.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina.

AMBITO SOGGETTIVO

L'obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a tutte le società con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività commerciali, quali:

- la società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola;
- le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna;
- le società consortili, in quanto svolgono un'attività sociale volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese nell'obbligo le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivono al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgano l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO ANCHE AI LIQUIDATORI

L'obbligo si applica anche ai liquidatori. Sarebbe, infatti, irragionevole ritenere che, proprio nella delicata fase di liquidazione della società, possano considerarsi venute meno quelle superiori esigenze di interesse pubblico che hanno determinato l'obbligo di esposizione nel Registro delle imprese di un diretto domicilio digitale dei soggetti cui è affidata l'amministrazione della società, sia pure nella limitata prospettiva della sua liquidazione (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI FAR COINCIDERE LA PEC DEGLI AMMINISTRATORI CON QUELLA DELLA SOCIETÀ

Il MIMIT, nella nota 12.3.2025 n. 43836, ha sottolineato come, in linea di principio, potrebbe non essere rifiutabile l'iscrizione per l'amministratore della medesima PEC dell'impresa. Tuttavia, tale soluzione, che potrebbe risultare auspicabile in un'ottica di semplificazione e riduzione dell'onere in occasione del primo adempimento dell'obbligo stabilito dalla nuova disposizione, rischia di generare complicazioni sotto molteplici profili (nella gestione e smistamento della posta, nell'accesso alla casella, nella trasparenza verso l'esterno della distinzione dei destinatari), a prescindere dalla considerazione per la quale una distinzione dell'indirizzo PEC dell'amministratore da quello della società risulterebbe comunque certamente più aderente alla ratio della norma, indubbiamente volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica proprio ed esclusivo dell'amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

La percorribilità della soluzione della coincidenza delle PEC, sottolinea ancora il MIMIT, sarebbe preclusa dalla Direttiva del 22.5.2015, dove si prescrive che l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro delle imprese sia “nella

titolarità esclusiva della medesima”, dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa: ciò in ragione della ratio delle norme in esame, nonché alla luce delle ripercussioni dell’iscrizione su molteplici piani, non ultimo in relazione alle disposizioni concernenti il processo civile telematico.

A fronte di ciò, quindi, si stabilisce l’onere delle imprese che, nel frattempo, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, di conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30.6.2025.

Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, è possibile indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse. Non si rilevano sotto questo aspetto ragioni atte a fondare una preclusione o un giudizio di inopportunità, sia sotto il profilo testuale sia sotto quello della ratio della norma (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).

Nulla, infine, sembra precludere all’amministratore che sia già titolare di una PEC (in quanto, ad esempio, a ciò obbligato quale libero professionista) di comunicarla al Registro delle imprese in adempimento del nuovo obbligo.

DECORRENZA ED ESTENSIONE DELL’OBBLIGO ANCHE ALLE SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE ALL’1.1.2025

La nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836 ha stabilito che l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025.

In particolare, per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo, atteso che la norma è entrata in vigore l’1.1.2025:

- le imprese costituite dall’1.1.2025, o che comunque presentano la domanda di iscrizione al Registro Imprese successivamente a questa data, devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- le imprese che risultano già costituite all’1.1.2025 devono assolvere l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore entro il 30.6.2025, termine individuato e ritenuto opportuno dal Mimit nel silenzio del dato normativo. Peraltro, la scadenza del 30.6.2025 rileva anche per regolarizzare la posizione dell’impresa che ha comunicato lo stesso indirizzo PEC per sé e per l’amministratore.

Ad ogni modo per l’iscrizione e la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore nel Registro Imprese non è dovuta l’imposta di bollo né i diritti di segreteria al pari dell’iscrizione e variazione dell’indirizzo PEC dell’impresa.

PROFILI SANZIONATORI

L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore comporta:

- il blocco dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per il rinnovo dell’amministratore). In tal caso la Camera di commercio competente richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda;

- l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 2630 Codice Civile, da 103 a 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per la gestione dell'adempimento in esame, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)*

Dott.ssa Adriana ADRIANI